



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

N. 16.2

Uccisione corretta di conigli

Aspetti generali concernenti l'uccisione degli animali

In molti ambiti della detenzione di animali si uccidono regolarmente animali, talvolta in numero considerevole. Spesso si tratta di esemplari molto giovani, deboli, malati o feriti che sono uccisi per limitarne le sofferenze.

L'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) è stata completata con prescrizioni sull'uccisione che sono entrate in vigore il 1° marzo 2018. Per questo motivo l'USAV pubblica una serie di informazioni tecniche specifiche per ciascuna specie.

Lo scopo delle presenti informazioni tecniche è principalmente quello di elencare i metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali, ma anche quello di menzionare i metodi incompatibili con le prescrizioni legali, oltre ai criteri per una procedura di uccisione corretta.

Le informazioni tecniche si rivolgono a tutti i detentori di animali, agli allevatori e ai servizi veterinari cantonali che sono incaricati dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. Le presenti informazioni tecniche non approfondiscono gli aspetti che riguardano l'uccisione nella macellazione, disciplinata separatamente e in maniera dettagliata.

A seconda della situazione, è giusto uccidere un animale per limitarne le sofferenze.

Tenendo conto del loro stato, gli animali malati o feriti devono essere curati o uccisi, cfr. art. 5 OPAn. Ciò significa che i detentori devono ponderare attentamente se l'aggravio previsto per gli animali a causa delle cure e dei trattamenti è giustificato o meno. Se i trattamenti, in particolare, prevedono dolore o una protratta e notevole limitazione della libertà di movimento, la scelta di uccidere l'animale può essere quella giusta. Qualora, per motivi economici, non si consideri l'eventualità di un trattamento, gli esemplari malati o feriti devono essere immediatamente uccisi.

In qualsiasi caso, l'eutanasia è un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali.

I detentori che portano dal veterinario un animale malato o ferito da sopprimere agiscono sempre conformemente alla protezione degli animali. Siccome tale pratica prevede l'impiego di stupefacenti e necessita di conoscenze mediche, solo i veterinari possono eseguirla. I costi che ne derivano non possono valere come unica giustificazione per impiegare un metodo di uccisione meno rispettoso.

Uccidere gli animali con crudeltà o per celia è vietato.

Chiunque, intenzionalmente, uccide animali con crudeltà o per celia commette un reato di maltrattamento di animali, punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, cfr. art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn. Di conseguenza, è vietato uccidere gli animali con crudeltà, cfr. art. 16 cpv. 2 OPAn. Si considerano metodi di uccisione crudeli, per esempio, l'annegamento o il soffocamento o altri metodi con cui gli animali non sono storditi immediatamente, cfr. sezione successiva.

Che cosa significa «uccisione corretta»?

Si considera che un animale sia ucciso correttamente se una persona competente utilizza un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali e lo fa in condizioni rispettose.

Requisiti per le persone che uccidono animali

Gli animali possono essere uccisi soltanto da persone competenti, cfr. art. 177 OPAn, ovvero la persona:

- ha potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista o dispone delle competenze in virtù della sua formazione;
- uccide regolarmente animali con i metodi appresi.

Procedura corretta in condizioni rispettose

- L'animale è preparato in maniera rispettosa e immobilizzato.
- L'uccisione si svolge senza ritardi e senza ansietà o dolori.
- L'animale deve essere sorvegliato fino al sopraggiungere della morte, cfr. art. 179 cpv. 1 OPAn.
- Occorre garantire che l'animale sia morto prima di eliminarne la carcassa.

Requisiti per un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali

- Il metodo porta immediatamente l'animale, senza ansietà o dolori, allo stordimento o direttamente alla morte, cfr. art. 178 e 178a OPAn.
- Il metodo porta sicuramente alla morte, cfr. art. 179 cpv. 2 OPAn.

Chiunque uccide gli animali con metodi che non rispettano i criteri summenzionati, viola le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. È vietato uccidere animali senza istruzione e senza avere la pratica necessaria oppure impiegando metodi di uccisione con cui si rischia di non stordire immediatamente l'animale.

Metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali per i conigli

Metodo di uccisione	Conforme alla protezione degli animali per ...
Eutanasia (soppressione) da parte del veterinario	tutti gli animali
Colpo sulla testa e dissanguamento	conigli con un peso corporeo fino a 1.5 kg
Colpo sulla testa e dislocazione cervicale meccanica	conigli con un peso corporeo fino a 1.5 kg
Percussione meccanica non penetrante e dissanguamento	conigli con un peso corporeo fino a 10 kg
Proiettile captivo e dissanguamento	tutti i conigli
Proiettile libero e dissanguamento	tutti i conigli
Colpo sulla testa e decapitazione	conigli giovani fino a 7 giorni dopo la nascita

Eutanasia

Come già menzionato, per tutti i conigli l'uccisione mediante la somministrazione di medicinali appropriati da parte del veterinario è un metodo conforme alla protezione degli animali.

Commento ai processi di stordimento

Colpo sulla testa: per i conigli con un peso corporeo fino a 1.5 kg, lo stordimento può avvenire assestando un colpo sufficientemente forte e preciso sulla testa. Deve essere eseguito con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante, adeguato alle dimensioni dell'animale.

Percussione meccanica non penetrante: l'apparecchio utilizzato deve essere destinato a questo scopo e adatto alla taglia dell'animale. Deve funzionare in modo ineccepibile ed essere sottoposto a manutenzione, conformemente alle prescrizioni vigenti, cfr. art. 8 cpv. 2 e 3 OPAnMac. Dopo lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione l'animale deve essere dissanguato senza indugio, al più tardi entro 10 secondi dallo stordimento, cfr. all. 3 n. 1.4 OPAnMac.

Proiettile captivo: il proiettile captivo nel cervello utilizzato deve essere destinato a questo scopo e adatto alla taglia dell'animale. Deve funzionare in modo ineccepibile ed essere sottoposto a manutenzione, conformemente alle prescrizioni vigenti. Chiunque stordisce conigli con proiettili captivi deve aver appreso le conoscenze e le capacità necessarie durante un corso specifico o da una persona specializzata nell'allevamento o nell'ingrasso di conigli e deve uccidere regolarmente conigli in questo modo.

Proiettile libero: chiunque stordisce conigli mediante proiettile libero nel cervello deve rispettare le prescrizioni della normativa in materia di armi e utilizzare armi e munizioni adeguate. L'arma deve funzionare in modo ineccepibile ed essere sottoposta a manutenzione, conformemente alle prescrizioni vigenti. Per quanto possibile, chiunque stordisce conigli con proiettili liberi deve aver appreso le conoscenze e le capacità necessarie durante un corso specifico o da una persona specializzata nell'allevamento o nell'ingrasso di conigli e deve uccidere regolarmente conigli in questo modo.

Commento ai processi di uccisione

Dopo lo stordimento, il coniglio deve essere ucciso immediatamente.

Dissanguamento: per garantire che la morte sopraggiunga rapidamente, le due carotidi devono essere recise con una lama tagliente. Nel caso dei conigli giovani che non hanno più di 7 giorni di vita, per il dissanguamento occorre asportare l'intera carcassa.

Decapitazione: il taglio del collo deve essere eseguito in prossimità della testa con una lama tagliente, subito dopo lo stordimento.

Dislocazione cervicale meccanica: la pinza utilizzata per l'uccisione deve essere destinata a questo scopo e adatta alla taglia del coniglio. Può essere impiegata per uccidere conigli con un peso corporeo inferiore a 5 kg. La dislocazione cervicale deve essere verificata manualmente.

Accertamento del sopraggiungere della morte

Chiunque uccide un animale, prima di eliminarne la carcassa, ha l'obbligo di accertare la morte effettiva. Negli animali morti, la dilatazione della pupilla è massima e non si ha alcuna reazione a un fascio luminoso intenso, cfr. art. 12 cpv. 2 OPAnMac.

Smaltimento della carcassa dell'animale

Gli animali morti, il sangue e i visceri devono essere smaltiti secondo le prescrizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22). I singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, possono essere sotterrati in terreno privato.

Metodi di uccisione non ammessi per i conigli

Gassificazione con anidride carbonica: l'inalazione di CO₂ compromette particolarmente il benessere dei conigli, poiché il gas irrita fortemente le vie respiratorie e provoca tentativi di fuga. L'inalazione di CO₂ causa dolori e sofferenze.

Lancio: se si lancia un animale a terra o contro un muro si rischia di non stordirlo immediatamente e di causargli dolori e sofferenze.

Colpo sulla testa senza successiva uccisione: il colpo sulla testa non comporta necessariamente la morte dell'animale. Vi è dunque il rischio che riprenda coscienza e ciò può causargli dolori e sofferenze.

Dissanguamento di conigli morenti senza stordimento: anche i conigli gravemente malati o feriti provano dolore. Pertanto, prima di dissanguarli, è obbligatorio stordirli.

Altre informazioni tecniche sull'uccisione corretta

- | | |
|---------|---|
| N. 16.1 | Uccisione corretta di pollame, quaglie e piccioni |
| N. 16.3 | Uccisione corretta di suini |
| N. 16.4 | Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini |
| N. 16.5 | Uccisione corretta di pesci |
| N. 16.6 | Uccisione corretta di rettili |
| N. 16.7 | Uccisione corretta di uccelli ornamentali |
| N. 16.8 | Uccisione corretta di decapodi |

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

Art. 26 LPAn	Maltrattamento di animali (disposizioni penali)
¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:	
b. uccide animali con crudeltà o per celia; [...]	
Art. 5 OPAn	Cura
² [...] Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti.	
Art. 16 OPAn	Pratiche vietate
² In particolare è vietato:	
a. uccidere gli animali in modo crudele; [...]	
Art. 177 OPAn	Requisiti per il personale addetto all'abbattimento
¹ Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.	
^{1bis} Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.	
Art. 178 OPAn	Obbligo di stordimento
Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.	
Art. 178a OPAn	Deroghe all'obbligo di stordimento
¹ L'uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:	
a. durante la caccia;	
b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;	
c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.	
Art. 179 OPAn	Uccisione corretta
¹ La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.	
² Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.	
³ Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.	
Art. 8 OPAnMac	Funzionamento e manutenzione degli impianti e degli apparecchi di stordimento
[...]	
² Gli impianti e gli apparecchi di stordimento devono essere sottoposti a regolare manutenzione e a una verifica della funzionalità. [...]	
Art. 12 OPAnMac	Verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte
[...]	
² Il dissanguamento deve essere verificato regolarmente. Per il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d'allevamento occorre controllare per campionatura se la morte è sopraggiunta, verificando se la dilatazione delle pupille è massima.	
Allegato 3 OPAnMac	Stordimento dei volatili da cortile e dei conigli domestici con un colpo sulla testa
¹ Stordimento dei volatili da cortile e dei conigli domestici mediante uno strumento che spara a percussione	
1.1 Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere effettuato soltanto sui volatili da cortile e sui conigli domestici con un peso vivo di 10 kg al massimo.	
1.2 Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere effettuato unicamente utilizzando strumenti meccanici che permettono di assestare un colpo sulla cresta occipitale e di causare gravi danni al cervello.	
1.3 L'operatore deve garantire che il punto d'impatto dell'apparecchio e la carica della cartuccia, la tensione della molla se si tratta di un apparecchio a molla e la pressione di esercizio se si tratta di un apparecchio ad aria compressa corrispondano alle indicazioni del fabbricante e che l'animale entri immediatamente in uno stato di insensibilità e di incoscienza che dura fino alla morte.	
1.4 Dopo lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione l'animale deve essere dissanguato senza indugio, al più tardi entro 10 secondi dallo stordimento.	